

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Palamidese a Mestre – Venezia, in occasione dell' inaugurazione del "Mercato agricolo coperto" il giorno 19 maggio 2018.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Coldiretti Venezia ha comunicato che in via via Palmidese è stato aperto il "Mercato agricolo coperto";
- la Coldiretti Venezia prot. n.241527 del 16/05/2018 ha chiesto l'occupazione temporanea di suolo pubblico in via Palamidese per l'inaugurazione del "Mercato agricolo coperto" nella giornata di sabato 19 maggio dalle ore 08:00 alle ore 14:00;

Considerato che:

- ai fini dell'inaugurazione la Coldiretti ha chiesto di interdire temporaneamente la circolazione in via Palamidese il 19 maggio 2018 dalle ore 08:00 alle ore 14:00;
- in data 17/05/2018 è stato acquisito con prot. n.242157 del 17/05/2018 il parere positivo espresso dal Corpo di Polizia Locale e dal Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazioni Eventi in data 16/03/2018;

Riconosciuta la necessità di interdire la circolazione veicolare e la sosta in occasione dell'evento, in modo da garantire i più elevati livelli di sicurezza per i partecipanti allo stesso e per la circolazione pedonale;

Visti:

- la richiesta di ordinanza dirigenziale inoltrata dalla Coldiretti Venezia acquisita prot. n. 242175 del 17/05/2018;
- i pareri rilasciati dal Corpo di Polizia Locale e dal Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazioni Eventi acquisiti prot. n.242157 del 17/05/2018;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- i Titoli I°, II°, e V° del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" del D.P.R. n. 495 del 1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1 Regolamentare la circolazione in via Palamidese dalle ore 08:00 alle ore 14:00 il 19 maggio 2018, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Palamidese, ed il divieto di transito;
- 1.2 è fatto obbligo agli organizzatori di informare il residenti nonché i titolari degli accessi che si affacciano sulla via;
- 1.3 è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale, nonché il transito dei mezzi di soccorso e pronto intervento;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività il 19 maggio 2018 dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura degli organizzatori della manifestazione, della prescritta segnaletica stradale.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 17 maggio 2018

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

(*)Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.